

**DELIBERA N. 171/19/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ D.V.B.T. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEAMBIENTE UMBRIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), 37, COMMA 1, 40-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 E NELL’ART. 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP**  
**(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. UMBRIA - PROC. 36/19/ZD-CRC e PROC. 37/19/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la legge regionale, dell’11 gennaio 2000, n. 3, recante “*Norme in materia di comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la legge regionale Umbria, del 29 dicembre 2014, n. 28 che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2018 per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria che delega l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa dal giorno 3 al giorno 9 dicembre 2018 sul servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Teleambiente Umbria*” ha accertato, in data 22 febbraio 2019, nei confronti della società D.V.B.T. S.r.l. la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, 37, comma 1, 40-*bis*, commi 2, *lett. b)* e *c)* e 3, del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria ha contestato, in data 26 febbraio 2019, e notificato, in data 27 febbraio 2019, alla predetta società la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a)*, 37, comma 1, 40-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 177/05 e nell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

In particolare, il predetto Organismo regionale ha contestato quanto segue:

- *“Sono emerse violazioni in merito alla mancata riconoscibilità di alcune comunicazioni commerciali in onda all’interno del programma Vivi Roma dove vengono trasmesse interviste a gestori di attività commerciali (night club) all’interno dei locali delle attività stesse, che pubblicizzano i propri locali”* in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Inoltre, nel corso della trasmissione del programma denominato *“In cucina Chef Marco Graziosi”* *“in basso a sinistra dello schermo è presente in sovrimpressione il logo del ristorante Il Panorama senza che appaia in sovrimpressione alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile la natura pubblicitaria”* in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell’art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Infine, la medesima infrazione è stata contestata, quando è stato trasmesso un *“messaggio promozionale del ristorante dello chef Marco Graziosi, Il Panorama, nonché dello chef stesso”*.

- Nel corso della trasmissione del programma denominato *“In cucina Chef Marco Graziosi”* *“si rileva l’esposizione diretta di prodotti senza che appaia in sovrimpressione alcun tipo di adeguata segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile la natura promozionale di tale esibizione in violazione a quanto previsto dagli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e dall’art. 3, comma 2, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*.

La medesima infrazione è stata contestata, quando *“i titolari dell’azienda agricola Casinone presentano i prodotti e i servizi della propria azienda senza alcun tipo di segnalazione volta a renderne prontamente riconoscibile lo scopo pubblicitario”*.

- *“Si rileva inoltre la mancata indicazione dell’inserimento di prodotti in violazione dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 177/05. Sul tavolo di lavoro dello chef appaiono dei prodotti, nello specifico una bottiglia di olio e una confezione di caffè, chiaramente riconoscibili nei loro marchi. Nel corso della preparazione della ricetta, lo chef prende in mano il prodotto, le telecamere lo inquadrano da vicino e lo chef, anche se non nomina mai il marchio del prodotto, ne loda la qualità”*.

Contestualmente, il predetto Organismo regionale, nell’ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa, i giorni 4 e 6 dicembre 2018, sul servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Teleambiente Umbria”* ha accertato, in data 22 febbraio 2019, nei confronti della società D.V.B.T. S.r.l. la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Il predetto Organismo regionale, poi, ha contestato, in data 26 febbraio 2019 e notificato in data 27 febbraio 2019 alla società D.V.B.T. S.r.l. la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP, in quanto, i giorni 4 e 6 dicembre 2018, è stata trasmessa una televendita di servizi di cartomanzia e di astrologia caratterizzata dalla presenza in sovrimpressione di

numerazioni telefoniche - es. 063725504, 0670495941, 063170022, 0503862053 e 020899111542 - che i conduttori invitano a chiamare.

Inoltre, *“il contenuto delle trasmissioni che insistono particolarmente sui contenuti e sugli effetti dei servizi offerti”* integra la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 5-ter, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

## **2. Deduzioni della società**

Riguardo alla prima contestazione sopra riportata, la società D.V.B.T. S.r.l., con scritti difensivi datati 24 marzo 2019, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha comunicato al Comitato regionale per le comunicazioni, di aver *“provveduto a sospendere immediatamente i filmati indicati”* e che *“le difformità dei filmati rispetto al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici [...] sono avvenuti in totale buona fede”*.

Infatti, *“nei filmati segnalati si sono verificati solo errori tecnici e di valutazione ed in ogni caso non con la volontà di pubblicizzare in maniera occulta prodotti e servizi che subito dopo venivano pubblicizzati.”*

In sede di audizione tenutasi il giorno 29 aprile 2019, la parte ha ribadito quanto esposto con i predetti scritti difensivi.

Riguardo alla seconda contestazione sopra riportata, la società D.V.B.T. S.r.l., con scritti difensivi del 24 marzo 2019 e in sede di audizione tenutasi in data 29 aprile 2019, ha eccepito quanto segue.

La chiamata in diretta ai numeri che appaiono in sovrapposizione nel corso della trasmissione della televendita oggetto di contestazione è completamente gratuita; i numeri urbani che appaiono in sovrapposizione non hanno alcuna tariffazione a sovrapprezzo e l’indicazione fornita è volta soltanto a scoraggiare chiamate ripetute sul numero della diretta da parte di uno stesso telespettatore.

Quanto ai numeri telefonici dedicati ai pagamenti con carte di credito e Webcom, si precisa che le relative numerazioni non sono a sovrapprezzo e che la tariffa indicata in sovrapposizione - euro 1 al min.- si riferisce al costo del servizio che viene applicato all’utente nel caso in cui quest’ultimo scelga il metodo di pagamento tramite carta di credito.

Infine, la televendita è andata in onda negli orari consentiti dalla delibera n. 538/01/CSP.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Alla luce dei fatti e degli atti sopra esposti, si rileva che il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo fornitore di servizi media audiovisivi aventi ad oggetto la trasmissione di programmazione televisiva nelle stesse giornate sul medesimo servizio di media audiovisivo, in un caso per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 40-bis, commi 2, lett. b) e c) e 3, del d.lgs. n. 177/05 e 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP e in un altro caso per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 5-ter, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Sotto il profilo procedurale, tanto la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), 37, comma 1, 40-*bis*, commi 2, *lett. b*) e *c*) e 3, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, quanto la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5-*ter*, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP rinvengono il proprio presidio sanzionatorio nell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177.

Considerato, quindi, che le contestazioni adottate dal predetto Comitato regionale per le comunicazioni si pongono tra loro in rapporto di connessione sia con riferimento ai beni giuridici protetti dalle norme suddette, sia sul terreno procedurale con riferimento alle sanzioni irrogabili, si ritiene di procedere alla trattazione congiunta dei due procedimenti.

Tanto premesso, riguardo alla prima contestazione sopra riportata, il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, con deliberazione n. 18 del 6 maggio 2019, ha proposto a questa Autorità “*di applicare il minimo edittale*” della sanzione amministrativa pecuniaria.

La suddetta proposta è meritevole di accoglimento, ad eccezione del riferimento all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare.

Considerata la natura obiettiva degli illeciti commessi, ai fini dell'accertamento della concreta, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato televisiva contestata.

Il riferimento, pertanto, alla buona fede fatta valere dalla parte nella tenuta della propria condotta, non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata.

Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

In conclusione, la violazione delle disposizioni normative sopra citate non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società D.V.B.T. S.r.l., che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Lo stesso dicasi per il riferimento all'errore tecnico citato dalla parte, in sede di esercizio del diritto di difesa, in quanto la natura obiettiva dell'illecito commesso e la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'errore tecnico commesso dal fornitore del servizio di media audiovisivo, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva trasmessa e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione delle disposizioni normative citate, tra l'altro, non contraddetta da dimostrazioni contrarie da parte della predetta società, non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

Non può dubitarsi, quindi che, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 3 al giorno 9 dicembre 2019 sul servizio di media audiovisivo "*Teleambiente Umbria*" siano state violate le disposizioni normative contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 40-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Riguardo alla seconda contestazione sopra riportata, il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, con deliberazione n. 17 del 6 maggio 2018, ha proposto a questa Autorità di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

La suddetta proposta non è meritevole di accoglimento.

Si evidenzia, infatti, che i numeri telefonici indicati in sovrapposizione nel corso della trasmissione della televendita contestata, che iniziano tutti per zero, non si riferiscono a numerazioni per la fornitura di servizi a sovrapprezzo anche a tariffazione specifica, in quanto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, il Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni assegna il prefisso 0 (zero) alle numerazioni geografiche e il prefisso 8 (otto) alle numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo.

Inoltre, si osserva che, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla citata delibera, è qualificato a sovrapprezzo il "*servizio fornito attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento, con addebito al cliente sul conto o sul credito per servizi di comunicazione elettronica*", mentre, nel caso di specie, il telespettatore, al fine di fruire dei servizi offerti, può pagare sia con addebito diretto sulla carta di credito o sulla PostePay, sia mediante una transazione con detrazione da credito telefonico Webcom, senza, quindi, addebito del corrispettivo della prestazione fornita sul proprio conto telefonico o sul credito per servizi di comunicazione elettronica da quello acquistato presso il proprio gestore telefonico.

In altri termini, componendo i numeri telefonici di rete fissa che appaiono in sovrapposizione - 0503862053 e 020899111542 - sullo schermo televisivo, il telespettatore non accede direttamente e automaticamente alla prestazione richiesta con

applicazione di una tariffa maggiorata da parte del proprio gestore telefonico, come avviene componendo le numerazioni riservate ai servizi a sovrapprezzo con prefisso 8, bensì, interagendo con un servizio di risposta automatico, può accedere alle prestazioni pubblicizzate, erogate in modalità telefonica, effettuando un pagamento mediante una carta di credito o una PostePay, ovvero con detrazione della somma da un credito autonomo prepagato utilizzabile esclusivamente per usufruire dei contenuti telefonici a pagamento, aperto presso un operatore terzo, nel caso di specie Webcom che fornisce tale servizio.

Quanto, poi, alla contestazione della violazione dell'art. 5-ter, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, si fa presente che dalla documentazione versata in atti non si rinvengono espressioni proferite dal conduttore della televendita ovvero scritte presenti in sovrimpressione nel corso della trasmissione della televendita stessa, che si siano concretati in espedienti volti a trarre in inganno il telespettatore ovvero in forme di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare, delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTO per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa di procedere alla riunione dei procedimenti che si pongono tra loro in rapporto di connessione oggettiva e soggettiva, avuto riguardo alla materia trattata e ai beni giuridici protetti, oltre che all'identità del periodo considerato; tale connessione rileva anche sotto il profilo procedurale, con riferimento alle sanzioni irrogabili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del d.lgs. n. 177/05, *“qualora il programma nel quale sono inseriti prodotti è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ovvero da società da esso controllata i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti mediante avvisi all'inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP *«le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrenta-

tre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11, della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori che non percepiscono in modo immediato lo scopo promozionale di quanto trasmesso.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in esame si è limitata a dichiarare, senza documentare, di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società in esame, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società D.V.B.T. S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in utile (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società D.V.B.T. S.r.l., cod. fisc. 09102811008, - con sede legale in Roma (RM), via Di Colle Trugli, n. 75, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleambinete Umbria*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), 37, comma 1, 40-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 171/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 171/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi